**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, DEL CHIOSCO ALLESTITO NEL PARCO ADALBERTO TRAPLETTI E DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA PER CALCIO A 5, PER IL PERIODO DI ANNI 5 DALLA STIPULA DEL CONTRATTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.**

**CIG: ZD93A32B11**

**BANDO DI GARA**

**Articolo 1 - Oggetto**

Il presente capitolato disciplina i rapporti tra il Comune di Casazza e l’appaltatore in relazione alla concessione, ai sensi dell'art.164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della gestione dei seguenti immobili di proprietà comunale:

* Bar degli impianti sportivi comunali di Via Broli n. 2
* Campetto in erba sintetica (situato all’interno dell’area degli impianti sportivi)
* Chiosco situato all’interno del Parco Adalberto in Via Moroni

Il servizio dovrà essere espletato dall’aggiudicatario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, nel rispetto di quanto specificato nel presente Bando e negli altri documenti di gara.

**Articolo 2 - Durata**

La concessione ha la durata di n. cinque anni dalla data di stipula del contratto. Fermo restando il divieto di rinnovo tacito, il concessionario è altresì tenuto a proseguire la gestione del servizio oltre la scadenza contrattuale, a richiesta dell’Ente concedente, nel caso di necessità dovute all’espletamento della gara ovvero in caso di accertata sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, previa adozione di apposito provvedimento.

**Articolo 3 - Canone**

Il canone a base d’asta da corrispondere al Comune, soggetto a rialzo nella misura di multipli di € 500,00, è fissato in € 3.000,00 (euro tremila/00) annui, al netto di IVA se dovuta. Il canone di concessione sarà determinato dalla somma tra l’importo a base d’asta, la maggiorazione offerta in sede di gara e l’IVA di legge se dovuta.

Il pagamento del canone annuo avverrà in rate semestrali posticipate. Il mancato o ritardato pagamento del canone, comporterà il pagamento di una penale di € 20,00 (euro venti/00) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni. Decorso tale termine, si procederà alla risoluzione del contratto e i canoni dovuti e non pagati, unitamente alla penale e agli interessi di mora, verranno decurtati dal deposito cauzionale.

**Articolo 4 - Descrizione delle strutture e gestione delle stesse**

**Bar impianti sportivi**

La struttura si presenta già idonea a ospitare l’attività di bar essendo dotata di tutti gli elementi fondamentali per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di cibi e bevande: bancone, tavolini con sedie, attacchi per il funzionamento della macchina espresso, lavandino con acqua calda, impianto di riscaldamento e di climatizzazione. All’interno della struttura è posizionato un bagno privato, mentre all’esterno del bar c’è un bagno per il pubblico che non è di uso esclusivo. Lo spazio esterno al locale e l’area sottostante al bar potranno essere utilizzati per le attività del bar, anche con il posizionamento di tavolini, sempre che questo non ostacoli l’accesso agli impianti sportivi. Il gestore dovrà occuparsi della pulizia del bagno, dell’area esterna immediatamente adiacente al bar e di tutta l’area di accesso agli impianti sportivi e al bar stesso. Il taglio dell’erba in quest’area rimarrà in capo al Comune.

Il gestore dovrà garantire l’apertura del bar:

* durante la stagione agonistica da settembre a giugno almeno dalle ore 16.00 fino al termine delle attività sportive
* tutti i mercoledì mattina in occasione del mercato settimanale
* in occasione degli eventi sportivi o di qualsiasi manifestazione organizzata presso gli impianti sportivi dall’Amministrazione comunale o dalle associazioni

**Chiosco nel Parco Adalberto**

Il Parco Adalberto, adiacente agli impianti sportivi e all’Istituto Comprensivo di Casazza (con le scuole primaria e secondaria di 1° grado), è un luogo molto frequentato dai ragazzi e dalle famiglie; esso è collegato agli impianti sportivi attraverso una passerella pedonale rialzata. All’interno del parco è installato un chiosco con l’intento di attivare un luogo di somministrazione di cibi e bevande e al tempo stesso di controllo del parco soprattutto nei mesi estivi.

Il presente bando intende affidare al gestore del bar degli impianti sportivi anche la gestione del chiosco suddetto.

L’apertura del chiosco nei mesi da giugno a settembre, nella fascia pomeridiana e serale, è condizione obbligatoria per l’assegnazione del presente bando.

L’apertura del chiosco è prevista in un periodo come quello estivo nel quale l’attività del bar degli impianti sportivi diminuisce molto a causa della fine delle attività sportive. Comunque rimane possibile l’apertura concomitante dei due luoghi di somministrazione.

Il gestore si occuperà anche dell’apertura/chiusura e pulizia del passaggio di collegamento tra impianti sportivi e Parco Adalberto e svolgerà un monitoraggio del Parco stesso.

Rimane inteso che l’apertura del chiosco non dovrà in alcun modo interferire con le attività del vicino Istituto Comprensivo durante il periodo delle lezioni.

Il chiosco è installato con la sua struttura esterna completa e le predisposizioni agli allacci di luce e acqua.

**L’arredamento interno della struttura e l’allestimento spettano al gestore e rappresentano oggetto di premialità per il presente bando.**

Il gestore dovrà collaborare con le associazioni alle quali il Comune abbia affidato la gestione di attività ludiche, culturali, sportive a favore dei ragazzi e degli adolescenti per i quali sono da tempo presenti attività del genere nei vicini ambienti adiacenti all’auditorium delle scuole medie. La collaborazione sarà richiesta, ad esempio, in occasione di eventi organizzati presso il parco, durante i quali dovrà essere garantita l’apertura del chiosco.

**Campetto sintetico di calcetto**

Il gestore raccoglierà e gestirà eventuali prenotazioni del campo di calcetto situato all’interno degli impianti sportivi. Le tariffe per l’utilizzo della struttura, approvate annualmente dall’Amministrazione comunale, saranno a favore del gestore. Quest’ultimo potrà dare in uso anche gli spogliatoi situati sotto le tribune, con l’obbligo di effettuare la pulizia degli stessi dopo l’utilizzo. L’affitto del campo di calcetto sarà possibile quando lo stesso non sia utilizzato dalla Società sportiva che fa attività con i bambini/ragazzi e quando presso gli impianti sportivi sia già in corso un’altra attività con la quale l’utilizzo concomitante del campo a 5 risulti essere incompatibile. In ogni caso il gestore dovrà confrontarsi con i referenti delle Società sportive che utilizzano gli impianti per verificare la disponibilità del campetto e avvisare il Comune in caso di affitto per garantire la programmazione del funzionamento della caldaia degli spogliatoi.

Discorso analogo potrà essere effettuato per l’utilizzo saltuario della palestra della Scuola Secondaria di Casazza nelle fasce orarie non occupate dalle società sportive autorizzate dal Comune.

**Articolo 5 - Beni e vincolo di destinazione**

**BAR**

L’immobile del bar e i beni mobili in esso contenuti verranno consegnati nello stato in cui si trovano, previo verbale di consistenza, sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario, in occasione della consegna del servizio e dell’immobile. Sui beni immobili e mobili permane, per tutta la durata del contratto di concessione, il vincolo di destinazione alle attività oggetto del presente capitolato. Il concessionario, pertanto, non può adibire i beni ad usi diversi da quelli previsti.

Allo scadere della presente concessione i beni conferiti tornano in capo al Comune.

L’immobile, gli arredi e attrezzature e in genere i beni mobili di proprietà del Comune, descritti nel verbale di consegna, dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione generale, salva la normale usura derivante dall’attività svolta. In particolare, gli impianti e gli altri beni durevoli dovranno essere consegnati in stato di regolare funzionamento.

I beni mobili, quali gli arredi e le attrezzature, nel caso di loro deterioramento, dovranno essere sostituiti con spese a carico del concessionario, con altrettanti arredi e attrezzature di pari qualità che, alla fine del rapporto di gestione, rimarranno in proprietà dell’amministrazione comunale, senza alcun obbligo di rimborso da parte della stessa.

Al momento della formalizzazione del contratto, il concessionario si impegna a sottoscrivere l’accettazione espressa della clausola relativa al divieto di distogliere dall’attuale utilizzo gli arredi e le attrezzature. Al termine della concessione sarà redatto verbale di riconsegna con l’inventario di tutti i beni presenti.

**CHIOSCO**

Come indicato precedentemente l’allestimento interno del chiosco è demandato al concessionario e rappresenterà un elemento di premialità in sede di assegnazione della concessione.

**Alla scadenza della concessione, il concessionario avrà diritto al versamento da parte del Comune del 50% del valore dell’allestimento iniziale, a meno che, con nuova gara, la concessione venga affidata allo stesso.**

**Articolo 6 - Obblighi del concessionario**

L’affidatario, oltre allo svolgimento dell’attività commerciale di gestione del bar, del chiosco e del campo di calcetto secondo quanto riportato nell’articolo precedente, è soggetto ai seguenti obblighi:

1. sostenere tutte le spese di gestione e di manutenzione ordinaria del chiosco e del bar (eccezion fatta per le utenze, in carico al Comune)
2. cura e manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti che devono essere tenuti in perfetto stato di funzionamento, eseguendo tempestivamente e a regola d’arte la manutenzione richiesta dalla natura dei beni stessi.
3. cura e pulizia dell’area esterna al bar e al chiosco, come indicato al precedente articolo 3;
4. vigilanza e custodia delle strutture, segnalando, all'occorrenza, eventuali infrazioni al competente Ufficio comunale;
5. l’acquisizione e il rispetto di tutte le autorizzazioni necessarie per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel bar e nel chiosco;
6. l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie del personale dipendente;
7. la nomina di un responsabile della gestione, che sia anche responsabile della corretta applicazione del piano di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 per l’intera struttura da effettuarsi a carico del gestore;
8. il concessionario non potrà apportare alcuna innovazione, addizione e miglioria al fabbricato senza il preventivo consenso scritto dell’amministrazione comunale. Ove autorizzati, ogni onere e spesa relativa a tali eventuali interventi è a carico del concessionario. Al termine della concessione, ogni modifica, miglioria, innovazione e addizione resta acquisita al patrimonio dell’Ente concedente, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo, rimborso o altro ristoro, salvo il diritto di recupero ove ciò possa avvenire senza pregiudizio dell’immobile concesso;
9. il concessionario, inoltre, dovrà dare immediata segnalazione scritta in caso di necessità di interventi di manutenzione non rientranti tra gli obblighi posti a suo carico e necessari al corretto, sicuro e puntuale funzionamento degli impianti. Eventuali chiusure straordinarie che si rendessero necessarie per l’esecuzione dei lavori di manutenzione e/o ristrutturazione saranno concordate tra le parti ed eseguite possibilmente nel periodo di minor afflusso della struttura, a meno che, a causa dell’urgenza e improcrastinabilità dei lavori, il Comune non disponga d’autorità, la chiusura in qualsiasi momento, per il tempo strettamente necessario per l’effettuazione dei medesimi.

**Articolo 7- Oneri a carico del concessionario**

Oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli, sono a carico del concessionario:

* le imposte e le tasse, comunque derivanti dall’assunzione del servizio;
* ogni spesa inerente il personale dipendente dedicato alle prestazioni, di cui al presente Bando;
* tutte le spese relative al contratto per la gestione del servizio;
* tutte le spese e i diritti necessari per la stipulazione del contratto in forma pubblico - amministrativa;
* l’assunzione del rischio completo e incondizionato della gestione.

**Articolo 8 - Adempimenti in materia di sicurezza**

Sono a carico del concessionario, quale datore di lavoro, tutti gli oneri, obblighi e adempimenti diretti e indiretti riconducibili alle norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., con esonero del Comune di Casazza da ogni e qualsiasi responsabilità. Sono, inoltre, a carico del Concessionario la predisposizione, aggiornamento, verifica e attuazione del documento valutazione rischi (D.V.R.), ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, che dovrà essere trasmesso prima della stipula del contratto.

È a carico del concessionario l’acquisizione di ogni eventuale autorizzazione, nullaosta, certificazioni, etc. in relazione all’attività da espletare.

Il concessionario si obbliga, altresì, al rispetto della normativa di sicurezza, igienico-sanitaria e ogni e qualsiasi norma in relazione alla conduzione dell’immobile e degli impianti.

**Articolo 9 - Tariffe**

Le tariffe per l’utilizzo del campetto in erba sintetica, approvate annualmente dall’Amministrazione comunale, verranno riscosse direttamente dal gestore e rimarranno in suo possesso.

Tali tariffe saranno esposte al pubblico presso i locali del chiosco.

**Articolo 10 - Personale**

Il personale addetto al funzionamento della struttura dovrà essere in numero sufficiente e idoneo a mantenere regolare e continuo il servizio, come da proposta formulata in sede di gara. Il concessionario dovrà osservare tutte le norme e i regolamenti della tutela, protezione, assicurazione, assistenza dei lavoratori, nonché gli oneri previsti dalla legge ai fini previdenziali e fiscali. Si dà espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intende instaurato fra detto personale e il Comune. Il concessionario è, altresì, obbligato a fornire al Comune gli elenchi nominativi del personale addetto e la loro qualifica. Il concessionario deve, inoltre, garantire che i propri dipendenti adempiano ai propri compiti con rispetto e cortesia, impegnandosi a sostituire gli operatori che abbiano reiteratamente adottato un comportamento scorretto o inadeguato. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il Comune medesimo comunica al concessionario e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata. In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi previsti nel presente articolo è facoltà dell’Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale ai sensi del successivo articolo 15.

**Articolo 11 - Materiale di consumo**

Tutte le spese relative alle forniture di quanto necessario alla pulizia, gestione e conduzione delle strutture oggetto del presente bando sono a carico del concessionario.

**Articolo 12 - Responsabilità civile e penale e assicurazioni**

Il concessionario è tenuto a sollevare il Comune da ogni responsabilità, in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone e/o alle cose in seguito all’uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici concessi.

L’Amministrazione comunale viene sollevata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o alle cose che dovessero risultare da imperizia, disattenzione e negligenza del concessionario o di suoi collaboratori. Resta stabilito che il concessionario assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni, sollevando da tali responsabilità l’Amministrazione comunale.

Il concessionario ha la piena responsabilità civile e penale, sia nei confronti degli addetti che dei terzi. Sono a carico del concessionario tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle strutture, all’ambiente, alle persone e/o alle cose nell’esecuzione delle attività oggetto di concessione. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a stipulare, in relazione ai servizi oggetto del presente capitolato, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con compagnia assicuratrice e con massimali non inferiori a € 1.000.000,00 per sinistro e per persona. Tale polizza dovrà prevedere la copertura dei rischi derivanti dalla gestione del presente affidamento per tutta la durata contrattuale.

La polizza deve essere esclusiva per il servizio oggetto del presente appalto, con esclusione di polizze generali dell’appaltatore già attive. Al momento della stipula del contratto dovrà essere consegnata, alla stazione appaltante, la copia della suddetta polizza che dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti della stazione appaltante per tutti i rischi assicurati, nessuno escluso od eccettuato.

L’impresa solleva il Comune di Casazza da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero derivare da atti o fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, attuati dallo stesso o dai propri soci, da incaricati e/o da frequentatori dell’impianto, durante la gestione del medesimo e/o lo svolgimento di qualsiasi attività svolta presso la struttura, nonché per i danni che dovessero essere arrecati alla struttura data in concessione, anche per inosservanze delle norme in materia e di manchevolezze e/o trascuratezze commesse durante l’esecuzione della prestazione contrattuale. È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno a favore del Comune.

**Articolo 13 - Controlli e vigilanza in corso di esecuzione**

Al Comune è riservata la facoltà di controllo sull’attività svolta dal concessionario, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso, anche mediante ispezione, verificando l’osservanza da parte dell’aggiudicatario di tutti gli obblighi indicati nel presente bando e di quelli contenuti nel contratto. Qualora vengano riscontrate inadempienze da parte del concessionario, in merito agli obblighi previsti dal presente bando, in particolare, in ordine alla manutenzione ordinaria, al buon funzionamento, alla cura degli arredi e in genere dei beni mobili, le stesse verranno contestate a mezzo di diffida al concessionario, che dovrà adeguarsi nei termini fissati dal Comune, pena l’adozione dei provvedimenti previsti nei successivi articoli del presente capitolato speciale.

**Articolo 14 - Penali**

Qualora accerti irregolarità, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali da parte del concessionario, il Comune si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità:

* ritardo/non esecuzione della manutenzione minima richiesta - da € 100,00 ad € 1.000,00, in funzione della gravità del fatto contestato e della recidiva;
* cattiva conservazione e mancata manutenzione beni mobili e immobili - da € 100,00 ad € 1.000,00 in funzione della gravità del fatto contestato e della recidiva;
* ritardo nel pagamento del canone di concessione - € 20,00/die per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni;
* violazione alle norme igienico-sanitarie e di sanificazione e pulizia della struttura, delle attrezzature e degli arredi - da € 100,00 ad € 1.000,00, in funzione della gravità del fatto contestato e della recidiva;
* inadempienze sul progetto di gestione riguardanti programmi di chiusura e apertura della struttura: € 10,00/die, per ogni giorno di chiusura oltre il programma offerto;

La comminazione delle penali avverrà previa diffida ad adempiere, entro il termine assegnato, trascorso il quale il Comune inoltrerà contestazione scritta degli inadempimenti con possibilità per il concessionario di presentare proprie osservazioni e giustificazioni, entro i 15 gg. successivi. La negativa valutazione delle controdeduzioni del concessionario, comporterà la diretta applicazione delle predette penali, il cui importo dovrà essere versato contestualmente al canone successivo. Il pagamento della penale non esonera il Concessionario dall’obbligo di risarcire gli eventuali ulteriori danni arrecati al Comune o a terzi in dipendenza dell’irregolarità contestata. L'applicazione di una penalità non impedisce l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento grave, qualora il Comune riscontri tale gravità. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese del Concessionario, le prestazioni atte a garantire il regolare svolgimento del servizio, resesi necessarie per inadempienza dello stesso.

**Articolo 15 - Decadenza dalla concessione e risoluzione del contratto**

È facoltà dell’Amministrazione dichiarare la decadenza della Concessione e la conseguente risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1956 c.c. mediante semplice Raccomandata AR o invio a mezzo PEC, nei seguenti casi:

a) frode, grave negligenza e grave inadempimento agli obblighi contrattuali;

b) comprovate e serie disfunzioni nei servizi tali da pregiudicare l'esercizio delle attività, sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario che sotto il profilo della gestione;

c) impiego di personale in numero o con qualifiche non sufficienti a garantire il livello di efficienza dei servizi;

d) gravi danni ad utenti dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi, da parte del personale del Concessionario;

e) gravi danni alle strutture e attrezzature di proprietà del Comune, dovuti a comportamento colposo o doloso del Concessionario;

f) per gravi inadempienze in materia di sicurezza dei clienti e dei lavoratori, nonché nel caso di situazioni contrarie all’ordine e alla morale pubblica;

g) per l’uso improprio della struttura in relazione al vincolo di destinazione;

h) protrarsi del mancato pagamento di fornitori e operatori, tale da pregiudicare il venir meno della serietà e onorabilità necessarie al ruolo di Concessionario pubblico;

i) interruzione dei servizi e/o chiusura totale o parziale della struttura senza giustificato motivo;

j) applicazione di penali globali pari all’importo annuo del canone offerto;

k) mancato versamento delle rate di canone e delle relative penali, con oltre un mese di ritardo;

l) perdita dei requisiti per la gestione del servizio, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie e cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la P.A.;

m) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione di infortuni, sulla sicurezza sul lavoro, sui pubblici esercizi e in materia di lavoro dipendente;

n) cessione, anche parziale, del contratto;

o) per protrarsi del mancato pagamento della polizza, di cui al precedente art. 16. In tali casi l'Amministrazione Comunale potrà avviare il procedimento di decadenza, previa contestazione scritta al concessionario, il quale potrà formulare le proprie osservazioni nel termine di 15 gg. dal ricevimento. Trascorso tale termine e valutate le osservazioni formulate dal concessionario, l'Amministrazione potrà assumere i conseguenti provvedimenti. È fatto sempre salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune per effetto della pronuncia di decadenza.

**Art. 16 - Impedimenti all’espletamento del servizio**

L’affidatario deve segnalare immediatamente al Responsabile del servizio, circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio affidato, possano impedire il regolare svolgimento dello stesso. Qualora l’affidatario omettesse la comunicazione di tali circostanze, i danni eventualmente occorsi dovranno ritenersi cagionati per sua colpa.

**Articolo 17 - Revoca della concessione**

La concessione può essere sempre revocata, da parte del Comune di Casazza, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse con preavviso di almeno n. 3 (tre) mesi. In tal caso, al concessionario non spetta alcun risarcimento.

**Articolo 18 - Divieto di Subconcessione**

È vietata la subconcessione, anche parziale, del servizio attinente la gestione, pena la decadenza dalla concessione con conseguente risarcimento dei danni al Comune di Casazza. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente concessione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede. Nel caso di trasformazioni di impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione comunale.

**Articolo 19 - Informativa sul trattamento dei dati**

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si informano i concorrenti alla presente gara che:

− il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di gara;

− i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno utilizzati esclusivamente con riferimento alla presente gara;

− il trattamento sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico;

− titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Casazza;

− in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.. 7

**Articolo 20 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia potesse insorgere per l'esecuzione della concessione, il Foro competente e quello di Bergamo. È esclusa la competenza arbitrale.

**Articolo 21 - Informazioni sulla pubblicità del Bando**

Il bando di gara relativo alla procedura in oggetto è stato pubblicato:

• all’Albo Pretorio on line del Comune;

• al sito internet www.comune.casazza.bg.it - sezione Amministrazione trasparente;

**Articolo 22 - Responsabile del procedimento**

Ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Mossali, Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla persona.